



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. * del* - Prot. * Allegati 0
Anno 2026 tit. I cl. 13 fasc. 3

* n. e data della registrazione di protocollo sono riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

IL RETTORE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 38 rubricato "Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo";

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTE le delibere dei Dipartimenti di:

- Medicina clinica, sanità pubblica scienze della vita e dell'ambiente (seduta del 4 dicembre 2025), acquisita agli atti con prot. 188156/2025
- Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (seduta del 4 dicembre 2025) acquisita agli atti con prot. n. 189049/2025

PRESO ATTO

- della proposta di istituzione di un nuovo Centro interdipartimentale di Ateneo,
- che il Centro promuove la ricerca scientifica in ambito odontostomatologico e organizza e gestisce le attività della clinica odontoiatrica

VISTE le delibere di Senato accademico (n. 2/2026 prot. 14405/2026 del 28/01/2026) e Consiglio di amministrazione (2/2026 prot. n.14717/2026 del 28/01/2026) con le quali sono stati approvati l'Istituzione del Centro e il regolamento per il funzionamento dello stesso

DECRETA

Art. 1 E' istituito il Centro servizi di ricerca applicata e alta formazione odontostomatologica "Centro di odontoiatria":

Art. 2 E' approvato il Regolamento sul funzionamento del Centro servizi di ricerca applicata e alta formazione odontostomatologica "Centro di Odontoiatria

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI RICERCA APPLICATA E ALTA FORMAZIONE ODONTOSTOMATOLOGICA "CENTRO DI ODONTOIATRIA"

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 Definizioni

1. Il Centro Servizi di Ricerca Applicata e Alta Formazione Odontostomatologica, denominato per semplicità: Centro" è un centro di servizi interdipartimentale di Ateneo istituito con delibere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel corso delle rispettive sedute del 28 gennaio 2026.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

2. Al Centro è attribuita autonomia organizzativa nei limiti e secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione attraverso le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie nel tempo vigenti.
3. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria”, di seguito denominata “Clinica” è la struttura ambulatoriale in cui si svolge l'attività assistenziale integrata a quella didattica e scientifica di area odontoiatrica. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria” è incardinata nel Centro costituendone parte integrante e inscindibile. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria” rende prestazioni assistenziali in regime di “conto terzi” ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 come modificato e integrato dal vigente Regolamento di Ateneo in materia in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 2

Finalità del “Centro di Odontoiatria”

1. Il “Centro”:
 - a) promuove la ricerca scientifica in ambito odontostomatologico offrendo servizi di supporto e coordinamento ai ricercatori;
 - b) promuove l'alta formazione in campo odontostomatologico attraverso l'organizzazione di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Specializzazione e Corsi di Aggiornamento Professionale in ambito odontostomatologico;
 - c) organizza e gestisce le attività della “Clinica Odontoiatrica Universitaria”.Inoltre, attraverso le prestazioni sanitarie rese dalla “Clinica Odontoiatria Universitaria”, il Centro
 - a) garantisce la necessaria integrazione tra attività didattica, scientifica e assistenziale al personale docente e ricercatore afferente ai settori scientifico – disciplinari di area odontostomatologica attraverso le prestazioni sanitarie erogate dalla “Clinica Odontoiatrica Universitaria”;
 - b) assicura lo svolgimento di attività pratico – formativa assistenziale agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, del corso di laurea in “Igiene Dentale” e delle Scuole di Specializzazione di area odontoiatrica nonché agli studenti iscritti agli altri Corsi di Laurea di Area Medica e delle Professioni Sanitarie o ai corsi di alta formazione di area odontoiatrica.
2. Il Centro, inoltre:
 - a) offre servizi di supporto per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca applicata, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali e internazionali, ferme restando le specifiche competenze dipartimentali;
 - b) stipula accordi di collaborazione con strutture scientifiche di altre Università e Istituti di Ricerca per il supporto alla realizzazione di progetti di comune interesse, l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, eventi di divulgazione scientifica.

SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE

Art. 3

Personale

1. Afferiscono di diritto al Centro di Odontoiatria tutti i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Aquila abilitati all'esercizio della professione di Odontoiatra e Medico che appartengono ai settori scientifico disciplinari (SSD)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

MEDS-16/A “Malattie Odontostomatologiche”;

MEDS-26/B “Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione”;

MEDS-26/D “Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate”;

MEDS-15/B “Chirurgia maxillo-facciale”.

Afferiscono altresì al Centro le unità di personale tecnico dell'Università dell'Aquila abilitate alla professione di Igienista Dentale e Infermiere, oltre a quelle specificamente assegnate con funzioni tecniche, organizzative e gestionali.

Art. 4 Direttore

1. Il Centro di Odontoiatria è coordinato e rappresentato direttamente da un delegato nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, tra i professori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, a tempo pieno, afferenti ad uno dei S.S.D. indicati all'Art. 3 comma 1. Il Direttore nomina un vicedirettore, da individuarsi tra i docenti afferenti ai medesimi S.S.D. di cui all'Art. 3 comma 1, che lo sostituisca in tutti i casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi.
2. Il Direttore:
 - a) promuove, coordina e controlla le attività di ricerca, formative, organizzative e, ferme restando le competenze del Direttore Sanitario, quelle assistenziali del Centro;
 - b) può adottare provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il buon andamento delle attività del Centro nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto agli Organi di Ateneo;
 - c) sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di ateneo, propone agli Organi di Ateneo la stipula di accordi di collaborazione scientifica, di contratti e di convenzioni per l'erogazione di prestazioni e servizi a terzi, ivi comprese quelli resi dalla Clinica Odontoiatrica;
 - d) assicura la massima diffusione delle informazioni sulle attività del Centro e ne promuove la partecipazione della comunità scientifica accademica;
 - e) sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, seleziona le proposte relative ai progetti di ricerca e le sottopone, unitamente ai relativi piani finanziari, all'approvazione degli Organi di Ateneo nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, dei regolamenti di ateneo in materia di ricerca;
 - f) può proporre, sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, la disattivazione del Centro;
 - g) esercita tutte le altre competenze e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Art. 5 Comitato Scientifico

1. Tutti i docenti e i ricercatori afferenti al Centro di Odontoiatria ne compongono il Comitato Scientifico, che è convocato e presieduto il Direttore del Centro.
2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di supporto al coordinamento e alla direzione del Centro esprimendo pareri e formulando proposte sulle attività dello stesso. In particolare, il Comitato Scientifico:
 - a) formula proposte ed esprime pareri in merito alla programmazione, alla organizzazione e alla gestione delle attività di cui all'art. 2, ferme restando, per gli aspetti assistenziali, le competenze specifiche del Direttore Sanitario di cui all'art. 10;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- b) esprime parere in merito alle proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di alta formazione;
 - c) esprime parere in merito alla stipula di accordi e convenzioni con Enti esterni, comprese quelli relativi alla erogazione di servizi e prestazioni in regime di “conto terzi”;
 - d) esprime parere in merito al supporto alle attività dei progetti di ricerca e al loro finanziamento;
 - e) esprime parere sul budget annuale e sul bilancio del sezionale del Centro;
 - f) esprime parere in merito alla accettazione di donazioni ed erogazioni liberali concesse da soggetti terzi per sostenere e promuovere le attività del Centro;
 - g) svolge tutte le altre funzioni ed esprime tutti i pareri previsti dal presente regolamento;
3. Il Direttore può sottoporre al Comitato Scientifico le questioni che ritiene opportune per assicurare il miglior andamento delle attività del Centro.
4. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare, con funzioni consultive e di supporto, il personale tecnico assegnato al Centro.

Art. 6

Gestione amministrativa

1. Il Centro è amministrato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA) che provvede a trasferire la quota degli utili di competenza ai Dipartimenti i cui afferenti concorrono all'attività del Centro.
2. Per tutte le materie per le quali il presente regolamento non attribuisce diretta competenza al Direttore o al Comitato Scientifico, le determinazioni relative alla gestione del Centro sono assunte dal Dipartimento, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze statutarie.
3. Il Dipartimento provvede alla gestione amministrativa di:
 - a) i ricavi derivanti da:
 - la quota dei proventi delle attività svolte in regime di “conto terzi” secondo quanto disposto dai regolamenti di ateneo in materia
 - i contributi liberali erogati da soggetti esterni per le attività del Centro
 - trasferimenti da parte dell'Ateneo o di altri Dipartimenti o Centri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli relativi ai fondi per la gestione e il supporto alle attività dei progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di ateneo in materia.
 - b) i costi sostenuti per:
 - il funzionamento ordinario del Centro, utilizzando le risorse derivanti dall'attività conto terzi
 - la gestione delle attività di supporto alla ricerca, dei corsi di alta formazione e di formazione professionale;
 - la gestione delle attività conto terzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

SEZIONE II – ATTIVITA DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 7

Attività didattica e pratico-formativa dei Corsi di Laurea

1. Il Centro è sede primaria delle attività didattiche, di pratiche professionalizzanti di tirocinio del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” e del Corso di Laurea in “Igiene Dentale”, nonché degli ulteriori corsi di laurea di area odontoiatrica eventualmente inseriti nell'offerta formativa di Ateneo.
2. Il Centro coordina le attività didattiche e pratico-formative assistenziali delle Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica.
3. L'organizzazione e la gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2 resta in capo ai Dipartimenti di afferenza dei corsi ed è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
4. Il Centro è sede delle attività didattiche e pratico-formative dei corsi di alta formazione e di formazione professionale di area odontoiatrica.

Art. 8 Attività di ricerca

1. Tutti i Professori e Ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono proporre al Centro di supportare l'attivazione e l'esecuzione di progetti di ricerca di interesse odontoiatrico. Le proposte devono essere corredate da una relazione scritta comprendente il programma delle attività, il piano economico – finanziario, le risorse umane e strumentali richieste e i tempi di realizzazione previsti.
2. Le proposte sono valutate dal Comitato Scientifico.
3. Il Centro, in quanto struttura di servizio, non è sottoposto a valutazione diretta della qualità della ricerca. I progetti gestiti dal Centro e i relativi prodotti scientifici sono oggetto di valutazione periodica della qualità nell'ambito del Dipartimento di afferenza dei rispettivi responsabili scientifici.

SEZIONE III – ATTIVITA' SANITARIA

Art. 9

Attività della “Clinica Odontoiatrica Universitaria”

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 1, la “Clinica Odontoiatrica Universitaria”:
 - a) eroga prestazioni sanitarie in ambito odontoiatrico all'utenza esterna in base a tariffari approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni dei regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia e limitatamente alle prestazioni erogabili come previsto dal successivo comma 3;
 - b) fornisce servizi formativi, scientifici, consulenziali e tecnici a enti pubblici e privati sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito sulla base di specifici accordi nel rispetto dei regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia.
2. La Clinica svolge attività assistenziale in regime autorizzatorio ai sensi del quadro normativo nazionale e della disciplina regionale in materia. Le attività assistenziali specificamente erogabili dalla Clinica sono quelle consentite dalla autorizzazione rilasciata dagli enti competenti nel tempo vigenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. L'attività assistenziale odontoiatrica è svolta, di norma, da personale universitario di cui all'Art 3 del presente Regolamento, nell'ambito della necessaria integrazione tra attività didattico – scientifica e assistenziale e nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso alla professione odontoiatrica e il suo esercizio. Le attività assistenziali possono essere rese anche da personale a tempo determinato, dottorandi di ricerca e ulteriore personale a vario titolo inserito nell'organizzazione del Centro di Odontoiatria e della Clinica, purché formalmente autorizzati dal Direttore Sanitario di cui all'art. 5 e in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione odontoiatrica.

Art. 10 Direttore Sanitario

1. Le attività assistenziali della Clinica sono presidiate, sotto il profilo tecnico-organizzativo, dal Direttore Sanitario della Clinica previa stipula di specifico contratto di prestazione professionale, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Direttore Sanitario, ferme restando le funzioni di coordinamento complessivo delle attività del Centro di Odontoiatria da parte del Direttore, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, garantisce il perseguimento degli interessi dei pazienti in modo corretto e secondo le migliori regole etiche e deontologiche nel rispetto della specifica normativa applicabile. Il Direttore Sanitario assicura il corretto funzionamento delle attività cliniche, nel rispetto delle disposizioni di legge. È responsabile della qualità e della sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate, nonché del coordinamento delle attività assistenziali e didattiche connesse alla clinica.
3. I requisiti che deve possedere il Direttore Sanitario della Clinica Odontoiatrica Universitaria sono:
 - Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria oppure Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita anteriormente al 1985, ai sensi del D.Lgs. 386/1998, con eventuale superamento della prova attitudinale prevista per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri
 - Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
 - Comprovata esperienza pluriennale nel settore odontoiatrico

Costituiscono titolo preferenziale:

- Specializzazione in Odontoiatria o discipline affini;
 - Esperienza pluriennale nella direzione sanitaria di strutture odontoiatriche complesse;
 - Attività scientifica e didattica documentata nel settore odontoiatrico;
 - Competenze gestionali e organizzative certificate;
 - Conoscenza delle normative nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e protezione dei dati personali.
4. Il Direttore Sanitario assume le seguenti responsabilità:
 - Sovrintendere all'organizzazione sanitaria e all'operatività clinica
 - Verificare i titoli professionali e l'abilitazione del personale
 - Vigila sul comportamento del personale che svolge attività presso le strutture della Clinica Odontoiatrica Universitaria
 - Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro
 - Vigilare sul funzionamento di apparecchiature e impianti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- Supervisionare la documentazione clinica, il consenso informato ed il rispetto della privacy
 - Controllare protocolli di sterilizzazione e apparecchiature
 - Curare eventuali rapporti con ASL e autorità sanitarie
 - Vigilare sul rispetto del Codice Deontologico
 - Collaborare con la Direzione del Centro
 - Segnalare agli organi competenti eventuali criticità o necessità di adeguamento organizzativo e strutturale.
5. Il Direttore Sanitario, tenuto a garantire una presenza fisica pari ad almeno il 50% dell'orario settimanale di apertura della Clinica, comunque non inferiore a 15 ore settimanali distribuite in almeno 4 giorni/settimana.
 6. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario i soggetti che si trovino in situazioni di conflitto d'interesse con la struttura, in particolare: titolari di incarichi gestionali, amministrativi o decisionali all'interno della Clinica o in enti collegati; soggetti coinvolti in attività commerciali, professionali o convenzionate che implicino l'utilizzo di spazi, risorse o personale della Clinica; soggetti con rapporti economici diretti o indiretti con fornitori, appaltatori o enti convenzionati; docenti, ricercatori o collaboratori universitari che svolgano attività assistenziale nella Clinica in modo incompatibile con le funzioni di vigilanza e supervisione
 7. L'incarico di Direttore Sanitario svolto da personale di ruolo dipendente dell'Università, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 154 e s.m.i., non comporta l'erogazione di compensi o emolumenti accessori a carico dell'Amministrazione Centrale. Qualora sia ricoperto da soggetto esterno, è previsto un compenso in relazione alla percentuale delle prestazioni effettuate che, in ogni caso, non potrà superare un importo massimo definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Dovrà, altresì, essere assicurato un introito minimo da fare gravare sugli utili.

Art. 11

Gestione amministrativo-contabile

1. Le prestazioni sanitarie della Clinica Odontoiatrica sono erogate in regime di "conto terzi" e la relativa gestione amministrativo – contabile è svolta dal Dipartimento MESVA, disciplinata dai regolamenti di ateneo applicabili alla materia.

Art. 12 Gestione dei dati sanitari

1. Il Centro adotta ogni provvedimento tecnico e organizzativo affinché il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sanitari, avvenga in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Centro può avvalersi del supporto del Data Protection Office di Ateneo e della relativa struttura amministrativa di supporto.

SEZIONE IV – TERZA MISSIONE

Art. 13 Servizi al territorio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

1. Le attività del Centro, ivi comprese quelle della Clinica Odontoiatrica, costituiscono servizio attivo in favore del territorio di riferimento e vengono censite in tal senso nell'ambito delle attività di Terza Missione dell'Ateneo.

Art. 14

Promozione della salute e trasferimento della conoscenza

1. Il Centro può organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi della salute orale e della prevenzione delle malattie odontostomatologiche e del distretto testa collo, anche in collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e con soggetti privati.
2. Il Centro può organizzare convegni, congressi, giornate di studio, seminari aperti sui temi scientifici di area odontoiatrica, avvalendosi anche del patrocinio di soggetti esterni, al fine di rendere noti i risultati della ricerca e di trasferire conoscenze e tecniche al mondo delle professioni e delle imprese.

SEZIONE V – NORME FINALI

Art. 15 Sede

1. La sede del Centro è individuata nella sede della Clinica Odontoiatrica Universitaria che, alla data di approvazione del presente regolamento, è sita in Pompeo Spennati, Edificio Rita Levi Montalcini, 67019 Coppito, L'Aquila.
2. Eventuali modifiche saranno recepite con modifica del presente articolo adottata direttamente con Decreto Rettorale.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa, statutaria e regolamentare applicabile.
2. Il Comitato Scientifico, anche su proposta del Direttore, previo parere dei Dipartimenti interessati, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione modifiche al presente regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con Decreto Rettorale.

L'Aquila, 16/02/2026

Prof. Fabio Graziosi
RETTORE